IT

Convenuta: Commissione europea

# Oggetto

La domanda del ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di agente dell'Unione europea.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Pirri sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 6 dicembre 2011 — Wendelboe/Commissione

(Causa F-85/11) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Incidenti processuali — Eccezione di irricevibilità — Rifiuto di promozione — Trasferimento interistituzionale nel corso dell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nella sua istituzione di origine — Reclamo — Tardività — Irricevibilità)

(2012/C 138/72)

Lingua processuale: il francese

# Parti

Ricorrente: Wendelboe (Howald, Lussemburgo) (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. G. Bercheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

# Oggetto della causa

Domanda di annullare la decisione della Commissione di non promuovere la ricorrente al grado AST5 a partire dal 1º marzo 2009 per l'esercizio di promozione 2009

# Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La sig.ra Wendelboe sopporta la totalità delle spese.
- (1) GU C 340 del 19 novembre 2011, pag. 42.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — ZZ/Commissione
(Causa F-12/12)

(2012/C 138/73)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europa

# Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione implicita della Commissione che respinge la domanda della ricorrente diretta al suo inquadramento nel grado AD 11 con effetto retroattivo al 1º gennaio 2010 e risarcimento del danno asseritamente subito.

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione adottata il 18 ottobre 2011 che rifiuta alla ricorrente il nuovo inquadramento nel grado AD 11 a decorrere dal 1º gennaio 2010;
- risarcire il danno morale subito dalla ricorrente e per il quale una compensazione equa è valutata nella misura di EUR 22 000;
- in subordine, risarcire il danno materiale subito dalla ricorrente sino alla concorrenza di EUR 11 742,48 per l'esercizio 2010, più, per il periodo successivo sino alla data della sentenza che sarà pronunciata nella presente causa, un importo variabile da calcolare, maggiorare degli interessi compensativi e di mora al tasso legale richiesto; ed aggiungere a questo primo totale l'importo forfettario risultante dal giudizio del Tribunale ai fini del risarcimento del secondo elemento del danno materiale ed il cui importo indicativo e provvisorio può essere fissato a circa EUR 120 000;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-13/12)

(2012/C 138/74)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

## Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

# Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso ricevibile;